



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Visto l'art. 80 ("Personale dell'Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e Pena"), comma 4, della Legge 26 Luglio 1975 n. 354;

Visto l'art. 132 ("Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento"), commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 2000, n.230;

Vista la Circolare 11 Giugno 2013, n. 3654/6095, della Direzione Generale del Personale e della Formazione, che regola l'impiego degli esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354, ridefinendo l'Accordo individuale dell'attività di esperto negli Istituti Penitenziari per adulti e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria;

Viste le sentenze del 7 aprile 2016 nn. 2953/2016, 2954/2016 e 2955/2016 con cui il Consiglio di Stato ha riformato le sentenze del T.A.R. Lazio nn. 6735/2015, 6737/2015 e 6738/2015, che avevano annullato la Circolare suddetta;

Ritenuto che possano trovare applicazione i contenuti della Circolare 11 Giugno 2013 n. 3654/6095 sopra richiamata;

Visto l'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Ottobre 1992, n. 444, che affida ai Provveditori regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli Istituti;

Attesa la necessità di aggiornare l'elenco dei professionisti esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354

INDICE IL SEGUENTE

Avviso pubblico

di selezione, per titoli e colloquio d'idoneità, di professionisti esperti psicologi e criminologi clinici ai sensi dell'art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354 da inserire nell'elenco di cui all'art. 132 del D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230

Art. 1
Indizione selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio d' idoneità, per l' istituzione di nuovi elenchi di esperti in psicologia e criminologia clinica, relativi alla Corte d' Appello di Cagliari, cui attingere per il conferimento di incarichi, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari presenti nella Regione Autonoma Sardegna.

Art. 2
Validità dell'Elenco

L'Elenco, formato in attuazione della citata normativa, ha validità per un periodo pari ad anni quattro (quadriennio 2018/2021) e potrà essere utilizzato per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, rinnovabili al massimo per un periodo complessivo di quattro anni. L'iscrizione non comporta di per sé alcun diritto a ricevere incarichi concreti, costituendone, però, il necessario presupposto ed il rifiuto di collaborare con l'Amministrazione o il rendersi non più reperibili ai fini del conferimento di eventuale incarico comporteranno la cancellazione dall'Elenco stesso.

Art. 3
Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Per i candidati **psicologi**:

1. laurea in psicologia (magistrale o vecchio ordinamento);
2. abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
3. iscrizione all'Albo professionale degli psicologi.

Per i candidati **criminologi clinici**:

1. laurea (magistrale o vecchio ordinamento) e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R., o master di II livello in criminologia, conseguito presso Università.

Per ambedue le categorie di professionisti:

1. possedere una partita I.V.A.; qualora il professionista non ne sia ancora in possesso sarà sufficiente produrre una dichiarazione con cui si impegna a provvedere all'apertura della stessa in caso di conferimento dell'incarico;
2. non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale e non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà specificare

- le condanne e i procedimenti a suo carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
3. avere età superiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 70 (requisiti che dovranno sussistere alla data di pubblicazione dell'Avviso);
 4. non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 5. non avere motivi di inconfiribilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

I requisiti descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso.

Art. 4 **Titoli valutabili e relativi punteggi**

La valutazione del profilo tecnico del candidato è ottenuta mediante attribuzione di punteggio assegnato ai titoli indicati nel Curriculum Vitae et Studiorum, secondo i criteri di seguito elencati:

1. tirocinio post lauream presso Istituti Penitenziari o Uffici di esecuzione penale esterna: punti 0,50 a semestre;
2. stage attinente al profilo professionale richiesto, svolto presso Pubbliche Amministrazioni (ivi compresa l'Amministrazione Penitenziaria) o presso Enti privati accreditati dalla Regione: punti 0,25 a trimestre;
3. master di primo livello, attinente al profilo professionale richiesto, conseguito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 1,00 (cumulabile);
4. master di secondo, attinente al profilo professionale richiesto, conseguito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 1,50 (cumulabile);
5. dottorato di ricerca, attinente al profilo professionale richiesto, effettuato entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 3,00 (cumulabile);
6. diploma di specializzazione, attinente al profilo professionale richiesto, conseguito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 2 (cumulabile);
7. diploma di perfezionamento annuale e/o alta formazione attinente al profilo professionale richiesto, conseguito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 1,50 (cumulabile);
8. pubblicazioni attinenti al profilo professionale richiesto realizzate su riviste scientifiche entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando: punti 0,25 per articolo, punti 0,50 per monografie di 50 pagine o superiori sino a un massimo di punteggio di 2 punti (indicare data, luogo, casa editrice o rivista e codice ISBN).

Per quanto concerne l'effettiva valutabilità dei titoli si specifica che:

1. per ciascuno dei titoli conseguiti presso Università, Scuole ed Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, l'aspirante deve indicare in domanda il Decreto Ministeriale di riconoscimento comprensivo di data. Si fa presente che nel caso di mancata indicazione di tali dati il titolo in questione non potrà essere preso in considerazione;
2. i titoli accademici conseguiti presso le Università Telematiche saranno considerati validi a patto che le stesse siano riconosciute con Decreto Ministeriale, rispetto al quale dovrà essere indicata in domanda la data di riferimento;
3. per ottenere la compiuta valutazione delle pubblicazioni specificate in domanda occorre indicare, data, luogo, casa editrice e codice ISBN. In mancanza di uno solo di questi requisiti la pubblicazione non sarà valutata. Le pubblicazioni devono essere allegate all'istanza in formato cartaceo o digitale.

Art. 5 **Colloquio d'idoneità**

Ai fini dell'ammissione nell'Elenco ex art. 132 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il candidato dovrà sostenere un colloquio di idoneità dinanzi alla Commissione appositamente costituita presso il Provveditorato della Sardegna.

In sede di colloquio, verranno esplorate le discipline psicologico-giuridiche/clinico criminologiche che comprendono, ad ampio raggio, argomenti attinenti all'esecuzione penale, quali:

1. l'Ordinamento Penitenziario (legge 26 Luglio 1975, n. 354 e successive modifiche), con particolare riferimento alle Misure Alternative alla detenzione ed alla risocializzazione dei soggetti detenuti ed internati, ed il relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230);
2. i recentissimi e attuali cambiamenti, in materia legislativa e rispetto alle modalità di esecuzione della pena, che hanno interessato l'Amministrazione Penitenziaria in relazione alla tutela dei diritti dei detenuti;
3. la psicologia della devianza;
4. i diversi approcci allo studio della criminalità;
5. i presupposti legislativi, le modalità di intervento e le competenze tecniche funzionali all'espletamento dell'osservazione della personalità del detenuto;
6. l'insieme dei principi etico-deontologici applicabili alla specificità del contesto penitenziario.

Per quanto riguarda la valutazione finale del colloquio, verranno utilizzati quali criteri di riferimento i costrutti:

1. conoscenza specifica dell'argomento e riferimenti al contesto in cui si inserisce;
2. capacità espositiva/correttezza e proprietà del linguaggio;
3. capacità di elaborazione e motivazione della risposta con particolare attenzione allo sviluppo critico delle questioni proposte.

Ciascuno dei livelli di contenuto citati sarà valutato su una scala da 0 a 3, così articolata:

- a) 0 punti: insufficiente adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto;
- b) 1 punti: sufficiente adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto
- c) 2 punti: buona adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto
- d) 3 punti: ottima adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto.

Il candidato che riporterà al colloquio la valutazione di almeno 6 punti verrà dichiarato idoneo.

Art. 6 **Presentazione della domanda: termine e modalità**

La domanda di partecipazione alla selezione, **debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e con allegato un valido documento di riconoscimento, anch'esso sottoscritto, a pena di esclusione**, dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, inoltrandola mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pr.cagliari@giustiziacert.it indicando quale oggetto **“Selezione esperti psicologi e criminologi clinici”**, oppure tramite raccomandata postale (con avviso di ricevimento) inviata al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, viale Buoncammino n. 19 – 09123 – CAGLIARI, **entro e non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Ministero della Giustizia.**

Nella domanda, soggetta a controlli a campione, ciascun candidato dovrà indicare in maniera dettagliata, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione ed il possesso dei titoli indicati agli artt. 3 e 4 del presente Avviso, compilando esclusivamente l'allegato schema di domanda in formato word, **a pena di esclusione.**

La non veridicità o la non attualità del contenuto delle dichiarazioni indicate nella Sezione omonima del modulo di domanda, renderà nulla la domanda stessa e comporterà, per l'effetto, l'esclusione dalla selezione. Nel caso di autocertificazioni rivelatesi non veritiere in sede di controllo successivo alla compilazione dell'Elenco, il professionista sarà depennato dall'Elenco stesso e si procederà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda dovrà essere corredata da un Curriculum Vitae et Studiorum in formato europeo debitamente sottoscritto. L'omissione del Curriculum o l'uso di un Curriculum non in formato europeo, nonché la mancata sottoscrizione dello stesso, sarà causa di esclusione dalla selezione.

La domanda dovrà, inoltre essere corredata da copia in formato cartaceo o digitale della documentazione specificata all'art. 4 del presente Avviso, pena la non valutazione dei relativi titoli.

La mancata indicazione in domanda di titoli, ancorchè indicati nel Curriculum, comporterà che gli stessi non saranno in alcun caso valutati.

Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di preferenza – a parità di punteggio – di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che s'intendano far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione dell'Elenco di cui all'art. 132, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'interessato, che dovrà essere specificato in domanda utilizzando il carattere stampato maiuscolo.

L'Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento della domanda.

Art. 7 Casi di esclusione

Saranno esclusi dalla selezione, oltre che per i motivi specificati agli artt. 3 e 6:

1. gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine utile per la presentazione previsto dall'art. 6;
2. gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione con modalità e forme diverse da quelle previste nel presente Avviso;
3. gli aspiranti che non siano in possesso dei requisiti richiesti;
4. gli aspiranti che, avendo già svolto la funzione di esperto ai sensi dell'art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, siano stati dispensati d'ufficio per inosservanza degli impegni assunti;
5. gli aspiranti che, avendo già svolto la funzione di esperto ai sensi dell'art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, abbiano tenuto un comportamento irrispettoso delle regole di sistema e irrispettoso dei principi stabiliti dall'Amministrazione Penitenziaria.

L'iscrizione nell'Elenco degli esperti di cui all'art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, è incompatibile con:

1. l'inserimento nell'Albo degli Avvocati e Procuratori Legali;
2. lo status di membro componente di collegi giudicanti;
3. il ruolo di giudice di pace;
4. lo svolgimento di altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia;
5. l'incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza assegnato a norma dell'art. 70, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Dell'esclusione dalla selezione sarà data comunicazione all'interessato tramite indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicata nella domanda.

Art. 8

Commissione e procedure

La Commissione per l'accertamento dell'idoneità, presieduta dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna o, in caso di temporaneo impedimento, da un dirigente penitenziario, è composta da due dirigenti e potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 132, secondo comma D.P.R. 230/2000, del parere di consulenti, e da un funzionario per gli atti di segreteria.

Una volta costituita, la Commissione procederà:

1. all'esame delle istanze presentate ed alla comunicazione agli interessati dell'eventuale esclusione dalla selezione, con esplicitazione delle motivazioni (vizio di forma e/o di sostanza e/o incompatibilità) su cui si basa la decisione; tali informazioni saranno tempestivamente notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato interessato;
2. alla valutazione dei titoli di ciascun candidato e alla attribuzione del relativo punteggio, che sarà reso noto al candidato interessato al termine della selezione in sede di pubblicazione dell'Elenco di cui all'art. 132, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 2000, n.230;
3. alla determinazione del calendario dei colloqui, nonché al sorteggio della lettera corrispondente all'iniziale del cognome del candidato da cui si procederà in ordine alfabetico con i colloqui;
4. alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità volto a verificare il livello delle competenze professionali specifiche più funzionali all'espletamento degli incarichi da svolgere;
5. alla valutazione del colloquio intercorso, attribuendo il relativo punteggio previsto dall'art. 5 del presente Avviso;
6. alla predisposizione e pubblicazione dell'Elenco di cui all'art. 132 del D.P.R. 30 Giugno 2000, n.230, sul sito del Ministero della Giustizia.

In sede di formazione del predetto Elenco, qualora si verificassero casi di ex aequo nel punteggio, a parità di titoli di preferenza, sarà data la precedenza al candidato avente minore età anagrafica, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

La data e l'orario del colloquio saranno comunicate a ciascun candidato esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità. I nominativi dei candidati ammessi al colloquio ed il calendario dei colloqui, sottoscritto da ciascun componente della Commissione, saranno resi pubblici mediante affissione nella sede di questo Provveditorato.

La mancata presentazione al colloquio che non sia stata preventivamente comunicata e motivata con apposita documentazione avente valore legale costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 9

Tutela dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e saranno raccolti presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna esclusivamente per le finalità di gestione della presente selezione. L'indicazione di tali

dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'interessato ha il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente Avviso è pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia ed ha decorrenza dal 27 giugno 2017

IL PROVVEDITORE
Maurizio Veneziano